



Estratto del verbale della seduta del 17 maggio 2023

DELIBERAZIONE N. 101

Oggetto:

Affidamento di un incarico di consulenza giuridica sugli effetti nell'ordinamento regionale della sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 6 aprile 2023 in relazione al limite ai mandati consecutivi dei sindaci.

(Euro 4.980,00 – cap. U01111.0030)

Maurizio Fugatti	Presidente	presente
Arno Kompatscher	Vicepresidente sostituto del Presidente	presente
Giorgio Leonardi	Vicepresidente	presente
Waltraud Deeg	Assessora	presente
Lorenzo Ossanna	Assessore	presente
Manfred Vallazza	Assessore	presente
Michael Mayr	Segretario generale della Giunta regionale	presente

Su proposta dell'Assessore Lorenzo Ossanna

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali

Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue.

Premesso che nell'ambito della materia elettorale e nello specifico nella normativa sul limite dei mandati consecutivi dei sindaci sussistono alcune differenze tra le disposizioni legislative nazionali e quelle regionali.

Infatti l'articolo 4, comma 1, n. 3), dello Statuto speciale di autonomia attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, non diversamente dalle altre regioni a statuto speciale.

Nell'esercizio di tale competenza legislativa, la legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e s.m. ha introdotto nell'ordinamento dei comuni l'elezione diretta del sindaco, prevedendo quattro (successivamente cinque) diversi sistemi elettorali per i comuni della regione, differenziandosi sensibilmente dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, in ragione della necessità di tutelare la rappresentanza – tendenzialmente proporzionale – all'interno degli organi comunali elettivi delle minoranze linguistiche, temperando gli aspetti maggioritari (premio di maggioranza) e "presidenzialisti" (nomina della giunta) della disciplina nazionale sull'elezione diretta del sindaco.

Tra gli altri aspetti peculiari, la disciplina regionale ha stabilito fin dal 1994 un limite alla rieleggibilità consecutiva dei sindaci e degli assessori comunali per tre mandati valido per tutti i comuni della regione. Com'è noto, invece, a livello nazionale la legge 25 marzo 1993, n. 81 nell'introdurre l'elezione diretta del sindaco aveva stabilito per i sindaci di tutti i comuni il limite alla rieleggibilità consecutiva per due mandati. La disciplina regionale non fu impugnata dal Governo per illegittimità costituzionale, né fu oggetto in seguito di rinvio incidentale per il profilo relativo al limite dei mandati.

Di recente, con la legge 12 aprile 2022, n. 35 "Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico" (pubblicata nella G.U. 29 aprile 2022, n. 99 e in vigore dal 14 maggio 2022) è stato consentito il terzo mandato consecutivo ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Quindi in base alla disciplina nazionale vigente sono consentiti tre mandati consecutivi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e due mandati consecutivi nei comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti.

Tra le regioni ad autonomia speciale, la Regione autonoma della Sardegna nell'esercizio della propria competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali è intervenuta di recente nella materia elettorale, con particolare riguardo alla tematica del limite dei mandati consecutivi per i sindaci.

Infatti la Regione autonoma della Sardegna con la legge regionale 11 aprile 2022, n. 9 ha consentito il quarto mandato consecutivo ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti e il terzo mandato consecutivo ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Il Governo ha impugnato – con delibera del C.d.M. del 6 giugno 2022 – l'articolo 1 della LR n. 9 del 2022 nella parte in cui consente ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti un numero massimo di quattro mandati consecutivi in quanto, ponendosi in contrasto con l'articolo 51 del Testo unico degli enti locali, viola l'articolo 117, secondo comma, lett. p) e l'articolo 3 della Costituzione, in quanto la norma crea disparità di trattamento rispetto al restante territorio nazionale, oltre ad eccedere le competenze statutarie.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 6 aprile 2023 ha ritenuto fondata, nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della LR Sardegna n. 9 del 2022 per violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione.

La Corte, nella sentenza n. 60 del 2023, afferma che la questione centrale posta dal ricorso è se la normativa statale in materia di limite ai mandati consecutivi dei sindaci sia idonea a riempire di contenuto il principio di cui all'articolo 51 della Costituzione, fungendo così da limite alla competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali che spetta alla Regione autonoma della Sardegna (e in generale a tutte le regioni a statuto speciale e quindi anche alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol).

Secondo la Corte la risposta è positiva. Riprendendo numerose sentenze della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, la Corte afferma che il limite di mandati consecutivi dei sindaci assume più significati, in quanto:

- rappresenta una sorta di “contrappeso” rispetto all'elezione diretta del sindaco;
- è garanzia di par condicio delle elezioni successive, suscettibili di essere alterate da rendite di posizione;
- contribuisce ad assicurare un corretto esercizio delle funzioni di governo in particolare negli enti locali, caratterizzati dalla prossimità tra l'eletto e la comunità locale;
- previene anomale forme di clientelismo, che sarebbero invece facilitate da una permanenza per periodi troppo lunghi nell'esercizio del potere di gestione degli enti locali;
- favorisce il ricambio ai vertici dell'amministrazione locale ed evita la soggettivizzazione dell'uso del potere dell'amministratore locale;
- evita fenomeni di sclerotizzazione della situazione politico-amministrativa locale.

Le motivazioni della sentenza n. 60 del 2023 limitano la competenza legislativa primaria delle regioni a statuto speciale in materia di ordinamento degli enti locali, ritenendo che la normativa statale sia l'unica fonte idonea a stabilire il limite dei mandati consecutivi dei sindaci, che costituisce un principio a cui le regioni si devono adeguare.

Le conclusioni formulate dalla Corte costituzionale incidono in modo significativo sul tema della competenza legislativa primaria in materia di enti locali. Occorre pertanto valutare gli effetti di tale sentenza sull'ordinamento regionale, anche in prospettiva di un eventuale intervento legislativo attuativo delle norme statutarie.

Il limite dei tre mandati consecutivi per tutti i sindaci e gli assessori comunali, previsti dalla normativa regionale, ha contribuito alla piena rappresentanza delle minoranze linguistiche negli organi elettivi comunali, favorendo le condizioni di continuità amministrativa negli enti locali e assicurando i tempi necessari per far maturare all'interno di ciascun gruppo linguistico un congruo ricambio della classe dirigente delle comunità locali.

Considerata la rilevanza della sentenza e i possibili effetti della stessa sul nostro ordinamento, la Giunta regionale, dopo aver esaminato il promemoria predisposto dagli uffici della Ripartizione II, ha ritenuto, come risulta dall'estratto del processo verbale n. 6/2023 relativo alla seduta della Giunta del 19 aprile 2023, di richiedere un parere sulla possibilità di mantenere l'attuale disciplina regionale sul limite dei mandati di sindaci.

Nello specifico, al fine di chiarire i dubbi relativi al quesito risultante dall'estratto del processo verbale, risulta necessario acquisire un approfondimento giuridico riguardante le seguenti questioni (come prospettate nella nota prot. n. 13473 del 4 maggio dell'Assessore Ossanna):

- eventuali effetti diretti e indiretti della sentenza nel nostro ordinamento regionale con eventuale obbligo di adeguamento;
- eventuali effetti sul mandato dei sindaci (attualmente in carica) al terzo mandato consecutivo nei comuni della regione con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti (7 comuni in provincia di Bolzano);
- eventuali effetti sull'elezione alla carica di sindaco dei candidati che si presentino in futuro per il terzo mandato consecutivo nei comuni citati nel caso la disciplina regionale non venisse modificata;
- possibilità di superare la problematica (mantenendo nel nostro ordinamento la possibilità del terzo mandato consecutivo per i sindaci nei comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti) attraverso una norma di attuazione – ipotesi di disciplina.

Considerata la complessità del quadro normativo e giurisprudenziale sopra rappresentata si ritiene opportuno provvedere all'affidamento di un incarico esterno – ai sensi del Capo I-bis della legge provinciale di Trento 19 luglio 1990, n. 23, resa applicabile all'attività contrattuale della Regione in forza dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 "Disposizioni per l'assettamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (legge finanziaria)" – volto all'acquisizione di un supporto giuridico legale.

A tal fine con nota di data 4 maggio 2023 a firma della dirigente della Ripartizione II si è proceduto a compiere una ricognizione interna sulla sussistenza di professionalità aventi adeguate competenze ed esperienza nella materia di diritto costituzionale, regionale e processuale al fine di dare il proprio contributo nell'elaborare un esaustivo approfondimento in merito alle questioni sopra evidenziate, dando applicazione all'articolo 39-*quinquies* della LP 23 del 1990 s.m..

A fronte di tale quesito sono giunte al protocollo regionale le note rispettivamente del segretario generale prot. n. 13457 del 4 maggio 2023, della vice segretaria prot. n. 13450 del 4 maggio 2023, della dirigente della Ripartizione I prot. n. 13449 del 4 maggio 2023 e del sostituto della dirigente della Ripartizione III prot. n. 13452 del 4 maggio 2023, con le quali è stato comunicato che non vi sono figure professionali con le competenze o l'esperienza necessarie per poter esprimere un parere sulle questioni prospettate.

Accertata pertanto l'assenza di risorse umane interne qualificate per elaborare l'approfondimento richiesto, si ritiene di procedere all'affidamento di un incarico di consulenza esterna ad un soggetto qualificato ai sensi del Capo I-bis della LP 23 del 1990.

Per far fronte alle esigenze sopra esposte si è ritenuto di individuare nella figura del dott. avv. Fabio Corvaja – con caratteri di unicità – l'insieme dell'alta specializzazione richiesta (risultante dal *curriculum vitae* e dall'elenco delle pubblicazioni scientifiche) e la particolare esperienza in materia di diritto costituzionale, regionale e processuale.

La scelta di contattare ed incaricare il dott. avv. Corvaja è legata alla sua particolare preparazione e specializzazione nelle materie di interesse per la definizione dell'approfondimento richiesto. Il dott. avv. Corvaja risulta essere l'unico professionista con competenza sia nella materia del diritto regionale e degli enti locali, che costituzionale inserito nell'elenco degli avvocati, approvato con decreto del Segretario generale del 12 giugno 2020, n. 726 e aggiornato con decreto del Segretario generale del 19 gennaio

2022, n. 44, ai fini del conferimento di incarichi di patrocinio legale nell'interesse della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Il dott. avv. Corvaja è stato altresì iscritto negli elenchi dei difensori di enti pubblici.

L'affidamento dell'incarico di consulenza al dott. avv. Corvaja, ai sensi dell'articolo 39-*septies* della LP 23 del 1990 e s.m., si giustifica anche con l'urgenza di definire la questione in argomento. Infatti in caso di obbligo di adeguamento alla normativa nazionale l'ultimo disegno di legge utile, prima del rinnovo dei due consigli provinciali di Trento e di Bolzano, è rappresentato dalla legge regionale di assestamento, il cui disegno di legge dovrà essere approvato dalla Giunta regionale entro la fine del mese di giugno. Il dott. avv. Corvaja ha già collaborato con la Regione e ne conosce le peculiarità ordinarie, avendo patrocinato la Regione in alcuni contenziosi davanti alla Corte costituzionale e alle corti di merito. Possiede pertanto un'esperienza specifica che consente di acquisire tempestivamente un qualificato parere sulle questioni sopra delineate.

Il dott. avv. Fabio Corvaja, facendo seguito alla nota prot. n. 13473 del 4 maggio 2023 a firma dell'Assessore regionale agli enti locali Lorenzo Ossanna, con nota/e-mail del 5 maggio 2023 (ns. prot. n. 13715 di data 8 maggio 2023) ha comunicato la disponibilità ad assumere l'incarico di consulenza finalizzato ad elaborare un approfondimento in merito agli effetti diretti e indiretti della sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 2023 nel nostro ordinamento regionale a fronte di un compenso di euro 4.000,00.

Visto l'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in base al quale i professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica, compresa l'attività di consulenza, come nel caso in oggetto.

Visto l'articolo 6, comma 1, lettera a), del regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni adottato dall'Università degli Studi di Padova, dove presta servizio il dott. avv. Corvaja, in base al quale "I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali e di quanto previsto dai Regolamenti dell'Ateneo, possono svolgere liberamente, sia a titolo gratuito che oneroso, con obbligo di comunicazione preventiva le seguenti attività: a) attività di collaborazione scientifica e di consulenza di carattere scientifico aventi caratteristica di occasionalità e non continuità, non coincidente in ogni caso con attività libero-professionali;".

Acquisita, a tal proposito, la ricevuta dell'avvenuta trasmissione in data 4 maggio 2023 della comunicazione preventiva da parte del dott. avv. Corvaja all'Università degli Studi di Padova della proposta di incarico in oggetto (nota ns. prot. n. 13715 di data 8 maggio 2023).

Acquisita inoltre la dichiarazione con la quale il dott. avv. Fabio Corvaja ha attestato l'assenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 39-*septies*, 39-*novies* della LP 23 del 1990 e dall'articolo 5 della LR 12 dicembre 2014, n. 12 (nota ns. prot. n. 13715 di data 8 maggio 2023).

Il dott. avv. Corvaja ha altresì dichiarato di aver preso visione del Codice di comportamento della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e di impegnarsi a osservare le disposizioni in esso contenute (nota ns. prot. n. 13715 di data 8 maggio 2023).

Il dott. avv. Corvaja ha, inoltre, dichiarato di essere dipendente a tempo pieno dell'Università degli Studi di Padova come ricercatore confermato a tempo pieno ed iscritto dal 2022 nella sezione dei professori universitari a tempo pieno.

Dato atto che l'incarico di consulenza assunto nei confronti della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha natura di prestazione d'opera occasionale e non continuativa (come risulta anche dalla comunicazione preventiva inviata all'Università) e pertanto non è soggetta a I.V.A. per mancanza del presupposto soggettivo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del DPR 633/1972.

Si ritiene inoltre di stipulare il contratto mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, come previsto dall'articolo 39-*octies*, comma 3, lettera f) della LP 23 del 1990 e s.m. e in conformità alle disposizioni attuative stabilite con le proprie deliberazioni n. 306 di data 25 novembre 2008 e n. 31 di data 10 marzo 2009 che fanno salva la possibilità della stipulazione dei contratti facendo ricorso allo scambio di corrispondenza *“qualora la prestazione si caratterizzi per l'obiettivo semplicità di configurare i rapporti giuridici tra le parti, nonché per il limite contenuto del corrispettivo”* determinando *“in 10.000 euro, al netto degli oneri riflessi a carico dell'ente, se dovuti, e dei rimborsi spese, il limite di spesa massimo per stipulare contratti per scambio di corrispondenza”*.

Le condizioni contrattuali dell'incarico sono così specificate:

- a) il dott. avv. Corvaja si impegna ad elaborare, nei termini prima descritti, uno studio che affronti i seguenti quesiti:
 - eventuali effetti diretti e indiretti della sentenza nel nostro ordinamento regionale con eventuale obbligo di adeguamento;
 - eventuali effetti sul mandato dei sindaci (attualmente in carica) al terzo mandato consecutivo nei comuni della regione con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti (7 comuni in provincia di Bolzano);
 - eventuali effetti sull'elezione alla carica di sindaco dei candidati che si presentino in futuro per il terzo mandato consecutivo nei comuni citati nel caso la disciplina regionale non venisse modificata;
 - possibilità di superare la problematica (mantenendo nel nostro ordinamento la possibilità del terzo mandato consecutivo per i sindaci nei comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti) attraverso una norma di attuazione – ipotesi di disciplina.
- b) Il corrispettivo della prestazione, pari a euro 4.000,00 oltre agli accessori per legge, sarà liquidato in unica soluzione al termine dell'incarico, a seguito di ricevimento della relativa documentazione fiscale e previa attestazione di regolare esecuzione da parte della dirigente la Ripartizione II. L'incarico avrà decorrenza dal perfezionamento del contratto e l'attività di consulenza dovrà essere conclusa entro il trentesimo giorno successivo al perfezionamento del contratto e comunque entro il 21 giugno 2023;
- c) è prevista la corresponsione di una penale pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui alla lettera b);
- d) ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, dando preavviso alla controparte con lettera raccomandata o pec. Nel caso di recesso il corrispettivo dovuto verrà determinato dalla Regione in base all'attività effettivamente svolta dalla controparte fino alla data di recesso. Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si fa rinvio agli articoli 2227 e 2237 del codice civile;
- e) la Regione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto in caso di inadempimento della controparte ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, qualora riscontri la violazione di obblighi di qualsiasi tipo da parte dell'incaricato; la penale a carico della controparte è fissata in euro 250,00, salvo quanto previsto alla lettera c);

- f) la controparte si impegna a rispettare le disposizioni previste dal “Codice di comportamento del personale dell’area dirigenziale e non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 5 febbraio 2014;
- g) la controparte si impegna a rispettare le disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Ritenuto che per l’affidamento dell’incarico non sia necessario acquisire il CIG (FAQ C7 ANAC – Tracciabilità dei flussi finanziari – aggiornamento al 20 gennaio 2023);

Vista la legge regionale 22 luglio 2002 n. 2 “Disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)”.

Vista la legge provinciale di Trento del 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e in particolare il Capo I-bis.

Viste le proprie precedenti deliberazioni n. 306 di data 25 novembre 2008 e n. 31 di data 10 marzo 2009.

Vista la nota/e-mail di data 5 maggio 2023 (nota ns. prot. n. 137515 di data 8 maggio 2023) con la quale il dott. avv. Fabio Corvaja ha comunicato la disponibilità a svolgere l’incarico di consulenza avente ad oggetto l’analisi degli effetti diretti ed indiretti della sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 2023 sull’ordinamento degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Visto il *curriculum vitae* e l’elenco delle pubblicazioni scientifiche del dott. avv. Corvaja.

Vista l’inesistenza di elementi che impediscono l’affidamento dell’incarico in base all’articolo 39-septies, 39-novies della legge provinciale n. 23 del 1990 e dell’articolo 5 della LR 12/2014.

Vista la legge regionale 19 dicembre 2022, n. 9, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 223 del 21 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 21 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 91 di data 26 maggio 2021, riguardante la determinazione delle competenze da riservare alla Giunta ed alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli uffici.

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. concernente “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione”, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto lo stanziamento sul capitolo U01111.0030 dell’esercizio 2023.

Riconosciuta l’opportunità dell’affidamento dell’incarico e la congruità del corrispettivo richiesto.

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di affidare al dott. avv. Fabio Corvaja, ricercatore confermato a tempo pieno dell'Università degli Studi di Padova e iscritto nella sezione dei Professori universitari a tempo pieno, l'incarico di consulenza in materia di ordinamento regionale (alle condizioni contrattuali esposte in premessa) al fine di approfondire tutte le questioni sopra evidenziate con riferimento agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 2023 nell'ordinamento degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol verso un corrispettivo di euro 4.000,00, oltre accessori di legge se dovuti;
2. di dare atto che l'incarico avrà decorrenza dal perfezionamento del contratto e l'attività di consulenza dovrà essere conclusa entro il trentesimo giorno successivo al perfezionamento del contratto stesso e comunque entro il 21 giugno 2023, con la trasmissione del parere richiesto in relazione a tutte le questioni sopra evidenziate;
3. di prevedere che la liquidazione del compenso stabilito avverrà in un'unica soluzione a favore del dott. avv. Fabio Corvaja, a completamento dell'attività di consulenza, previa verifica da parte della dirigente della Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali dell'espletamento dell'incarico e previa presentazione da parte del dott. avv. Corvaja di nota regolare ai fini fiscali;
4. di dare atto che, in base all'articolo 39-*octies* della LP 23 del 1990, la stipulazione del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, con le condizioni citate in premessa;
5. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.980,00 (comprensiva degli oneri riflessi se dovuti) derivante dalla presente deliberazione imputandola come segue:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Identif. Conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio Esigibilità 2023
U01111.0030	01	11	1	03	U.1.03.02.10.001	€ 4.980,00

6. di provvedere ad inviare copia del presente provvedimento unitamente alla lettera d'incarico al dott. avv. Fabio Corvaja.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Michael Mayr
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (articolo 3 D. Lgs. 39/93).